




CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI

SETTORE PUBBLICA
ISTRUZIONE CULTURA
SERVIZI ALLA PERSONA
SUA


SERVIZIO
ISTRUZIONE
POLITICHE
SOCIALI

Ufficio Affidi e
Programmazione
Sociale

Centro Affidi



Guida informativa sull'affidamento familiare



**AFFIDAGLI
IL SUO FUTURO.
CON L'AFFIDO PUOI.**

L'AFFIDO FAMILIARE

L'affidamento familiare è una forma di sostegno a favore di un minore e della sua famiglia che, per motivi diversi, non è temporaneamente in grado di occuparsi della sua crescita.

L'Affidamento familiare trova la sua disciplina normativa nella L.184 del 4 maggio 1983 e nelle successive modificazioni, in particolare apportate dalla L. 149 del 28 marzo 2001 e recentemente introdotte dalla Legge 173 del 19 ottobre 2015.

La legge sancisce il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia d'origine e, solo nei casi in cui la famiglia naturale non sia in grado di provvedere adeguatamente alla crescita e all'educazione dei figli, prevede l'applicazione degli istituti dell'affidamento familiare e dell'adozione.

L'affidamento è un intervento di aiuto e sostegno a “termine”.

I minori, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, possono essere affidati a una famiglia o a una persona singola, in grado di assicurare loro il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui hanno bisogno.

MAGIA DELLA VITA

*In un campo ho veduto una ghianda:
sembrava così morta inutile.*

*E in primavera ho visto quella ghianda
mettere radici e innalzarsi,
giovane quercia verso il sole.*

*Un miracolo, potresti dire:
eppure questo miracolo si produce
mille migliaia di volte
nel sonno di ogni autunno
e nella passione di ogni primavera
Perché non dovrebbe prodursi
nel cuore dell'uomo?*

Kahlil Gibran

AFFIDO E ADOZIONE

L'affido e l'adozione sono due percorsi diversi e non sovrapponibili.

| AFFIDO | ADOZIONE |
|--|--|
| Si ricorre all'affido quando il minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo. | Si ricorre all'adozione quando sussiste una condizione di abbandono del minore. |
| L'obiettivo dell'affido consiste nell'offrire al minore un supporto familiare per un periodo di tempo determinato. | L'obiettivo dell'adozione consiste nel dare al minore una nuova famiglia. |
| L'affido è temporaneo e il minore resta giuridicamente appartenente alla propria famiglia di origine. | L'adozione è definitiva ed il minore diventa giuridicamente figlio della nuova famiglia. |
| Possono diventare genitori affidatari: coppie coniugate o conviventi con o senza figli, persone singole con o senza figli. | Possono diventare genitori adottivi coppie coniugate con specifici requisiti stabiliti dalla legge |

IL CENTRO AFFIDI

Il Centro Affidi della Città Metropolitana è stato istituito con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 11 del 19.05.2017 e prosegue l'attività del Centro Affidi Interistituzionale della ex Provincia di Cagliari.

Il Centro Affidi Metropolitan si occupa della formazione delle famiglie aspiranti affidatarie e collabora con i Comuni nei progetti di affido.

L'Affidamento può essere Intrafamiliare ed Eterofamiliare.

Il Centro Affidi si occupa esclusivamente di Affidamento Eterofamiliare.

IL PERCORSO

Il **Centro Affidi** propone alle famiglie affidatarie un percorso informativo-formativo così articolato:

PRIMO COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA

Incontro informativo con la famiglia sull'istituto dell'affido.

GRUPPO DI SENSIBILIZZAZIONE

Percorso di gruppo (max 5 famiglie), articolato in 5 incontri di formazione teorico–pratica sugli aspetti normativi, relazionali, affettivo-emotivi dell'affido.

APPROFONDIMENTO

Percorso rivolto alla singola famiglia, articolato in 5 o più incontri, di cui uno presso il domicilio, mirato alla ricostruzione della storia personale e familiare al fine di coglierne le risorse personali, familiari, educative, sociali; le motivazioni all'affido; i punti di forza e di vulnerabilità e definire un progetto di affido condiviso.

APPROFONDIAMO UN PO'.....

L'Affidamento Eterofamiliare è un intervento residenziale temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore da parte di una famiglia, coppia o single, che non abbia alcun rapporto di parentela con il minore la cui famiglia si trova in difficoltà.

Il bambino viene accolto presso la casa degli affidatari con l'impegno ad assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, le relazioni affettive e sociali e un'adeguata risposta ai suoi bisogni di crescita.

L'istituto dell'affidamento prevede il mantenimento e, ove possibile, il rafforzamento dei legami del bambino con la sua famiglia d'origine.

Quali sono le principali caratteristiche dell'affidamento?

- la temporaneità;
- il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine;
- il rientro del minore nella famiglia d'origine.

Quali tipi di affidamento esistono?

- consensuale: disposto dai Servizi Sociali del Comune previo consenso dei genitori o del tutore, su autorizzazione del Giudice Tutelare;
- giudiziale: disposto dal Tribunale per i Minorenni, anche in presenza del consenso dei genitori.

L'affidamento può essere:

- residenziale: il minore vive stabilmente con gli affidatari mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia;
- semi residenziale/diurno: il minore non vive stabilmente con gli affidatari, ma trascorre con loro parte del suo tempo. Questa tipologia comprende il sostegno al minore durante la giornata anche solo per alcune ore, durante i fine settimana o nei periodi di vacanza (per esempio nel pomeriggio per il sostegno nei compiti scolastici, o nelle attività di gioco e tempo libero).

Che durata può avere l'affidamento?

L'affidamento è temporaneo e ha una durata stabilita. La legge prevede un periodo **massimo di due anni** eventualmente prorogabile qualora la sospensione del provvedimento rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento può essere progettato per periodi brevi, medi o lunghi in base alle esigenze del minore e alle motivazioni che ne hanno determinato l'affidamento.

I MINORI E LE LORO FAMIGLIE

Chi sono i minori in affido?

Sono minori italiani o stranieri che provengono da famiglie che si trovano in difficoltà tali da non essere in grado di provvedere alla loro crescita ed educazione.

Chi sono le famiglie d'origine del minore in affido?

Sono famiglie che spesso possono essere definite multiproblematiche, con difficoltà di tipo diverso, non in grado di rispondere ai bisogni dei propri figli in modo adeguato.

La famiglia d'origine, viene coinvolta nel progetto di affidamento, usufruendo del sostegno e degli interventi dei Servizi Sociali del Comune di residenza.

LE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Chi sono le famiglie affidatarie?

Possono essere coppie (coniugate o di fatto) o single, con o senza figli. Non sono previsti limiti di età o di reddito.

Le famiglie affidatarie devono garantire il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive e sociali di cui il minore ha bisogno, secondo le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni e del Servizio Sociale.

Cosa è richiesto alla famiglia affidataria?

- di collaborare al progetto di Affidi predisposto dai servizi;
- di maturare lo spazio fisico, affettivo e mentale per accogliere un minore;
- di accompagnare il minore nello sviluppo delle sue potenzialità e valorizzare le sue risorse;
- di rispettare le origini del minore assicurandogli la continuità dei rapporti con la sua famiglia.

Quali sono i compiti delle famiglie affidatarie?

La famiglia affidataria esercita temporaneamente i poteri ordinari connessi alla responsabilità genitoriale. Accoglie presso di sé il minore e provvede al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 (decadenza della responsabilità genitoriale) e 333 (condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile. Qualora sia stato nominato un Tutore, l'affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le prescrizioni stabilite dall'Autorità affidante.

Gli affidatari esercitano i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

Gli affidatari gestiscono i rapporti con la scuola, ad esempio firmano il diario, giustificano le assenze, autorizzano le uscite, svolgono i colloqui con gli insegnanti, sono elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola.

I minori in affido hanno diritto al rispetto della propria identità culturale, ad esempio relativamente alla loro appartenenza religiosa gli affidatari devono accettare la scelta fatta dalla famiglia d'origine e non possono effettuare scelte autonome nei confronti del minore affidato (ad es. battesimo, comunione, ecc.), ma devono concordarle con gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Nell'eventualità di attività che presentino un qualche rischio può essere necessario il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale o del tutore, ad esempio in campo sanitario occorrerà il consenso dei genitori o del tutore per quegli interventi che esulano dall'ordinario (es. un intervento chirurgico), ma non per la cura delle malattie ordinarie del minore.

Gli affidatari devono custodire le informazioni ricevute dai Servizi Sociali e Sanitari, tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza del minore che hanno accolto.

Inoltre, gli affidatari:

- in collaborazione con i Servizi Sociali curano e mantengono i rapporti del minore con la famiglia di origine e ne agevolano il rientro in famiglia;
- collaborano con i servizi coinvolti nell'affido e ne seguono le indicazioni;
- partecipano agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti dai servizi, secondo le modalità e le scadenze quando possibile concordate;
- partecipano alle attività di sostegno e formazione svolte dai servizi preposti al sostegno e monitoraggio dell'affido.

INCONTRO TRA MINORE E FAMIGLIA AFFIDATARIA

Ogni progetto d'affido è unico e ogni bambino ed ogni famiglia, d'origine o affidataria, ha una propria storia, propri bisogni e risorse che vanno rispettati e valorizzati.

La ricerca di una famiglia affidataria, su richiesta dei Servizi Sociali del minore, viene effettuata attraverso l'esame delle famiglie inserite nella Banca dati del Centro Affidi, con particolare attenzione alla miglior corrispondenza tra le esigenze del minore e le caratteristiche e la disponibilità della famiglia affidataria.

I SERVIZI

Quali sono i servizi coinvolti nell'Affido Familiare?

- il Servizio Sociale del Comune di residenza del minore;
- i Servizi della Azienda della Tutela della Salute - ATS;
- il Servizio psicologico (pubblico o privato) che ha in carico il minore;
- il Centro Affidi;
- la Comunità familiare, nel caso in cui il minore sia ospite di una struttura;
- il Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale e talvolta il Tribunale Ordinario.

Quale è il ruolo dei servizi?

Il Servizio Sociale del Comune

Il Comune di residenza del minore è titolare del progetto.

Al fine di una buona riuscita dell'affidamento familiare i Servizi Sociali si impegnano durante tutto l'iter dell'affidamento a:

- accertare le condizioni di bisogno della famiglia d'origine, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei minori;
- affiancare le famiglie d'origine per il recupero delle loro capacità genitoriali;
- elaborare un progetto personalizzato per il minore, per quanto possibile condiviso con tutti i protagonisti (famiglia d'origine, minore, famiglia affidataria, servizi coinvolti);

- curare l'inserimento del minore presso il nucleo affidatario;
- monitorare l'andamento dell'affido e tenere costantemente informato il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni, anche attraverso relazioni periodiche;
- sostenere la famiglia affidataria e gestire tutti gli aspetti amministrativi dell'affido.

Inoltre, il Comune si impegna a rispettare le disposizioni normative, ai sensi della L.R. 23/05, la quale richiama espressamente le disposizioni contenute nel D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12 e successive modificazioni (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4), in materia di:

- contributo economico a favore dei soggetti affidatari;
- contratto di assicurazione a favore dei soggetti affidatari per danni cagionati dai soggetti affidati ai sensi degli articoli 1917, 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile.

Il Centro Affidi

Il Centro Affidi ha il compito di:

- svolgere azioni di promozione, sensibilizzazione e pubblicizzazione dell'affido, contribuendo a creare una cultura dell'affidamento familiare;
- predisporre percorsi di informazione, formazione individuale e/o di gruppo per le persone interessate all'affido;

- formare le famiglie aspiranti affidatarie;
- monitorare gli affidi in corso e sostenere la famiglia affidataria durante l'affido;
- contribuire a formulare e realizzare progetti di affido;
- gestire la banca dati del servizio, delle famiglie e delle richieste relative all'affido.

Il Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni, nei casi di affido giudiziale, dispone l'affido del minore, determina l'abbinamento del minore con la famiglia affidataria e decreta le modalità di svolgimento dell'affido a tutela del minore.

AIUTI PREVISTI DALLA LEGGE

Quali sono le misure di sostegno a favore delle famiglie affidatarie previste dalla legge?

Rimborso spese

La legge nazionale prevede misure di sostegno in favore della famiglia affidataria, che possono comprendere anche un rimborso spese a favore della stessa per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento (L. n. 149/2001).

Contributo mensile

Il comune, responsabile per il progetto di affido familiare, erogherà alla famiglia/persona affidataria un contributo a totale favore del bambino affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l' idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche (art.80 - L.184/83). Il contributo economico è rapportato alla durata effettiva del periodo di affidamento, ed è finalizzato a sostenere le spese necessarie al mantenimento, all'educazione e all'istruzione dei minori.

Assicurazione

I minori in affidamento devono essere assicurati dalla famiglia affidataria, su contributo dell'ente locale, per incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell'affidamento.

Assegni Familiari

In base alla normativa vigente il giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario (L. 149/01, art. 38, comma 1).

Detrazione d'imposta

La legge sul Diritto del minore ad una famiglia (L. 149/01, art. 38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art. 12, D.P.R. n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari

I genitori adottivi o affidatari - con affidamento preadottivo o temporaneo - hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità o di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri.

Congedo di maternità/paternità

La lavoratrice che prende in affidamento un minore ha diritto all'astensione da lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi, entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento, fino al compimento della maggiore età del minore; entro i predetti cinque mesi il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Il congedo di paternità è possibile quando la madre abbia rinunciato a fruirne o sia deceduta.

Congedo parentale

I genitori affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età.

Iscrizione anagrafica del minore

Negli **affidamenti brevi**, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica del minore.

Negli **affidamenti a lungo termine** l'iscrizione avviene previo accordo con i servizi sociali e con il tutore o i genitori biologici del minore se non limitati nella responsabilità.

Queste considerazioni sono valide sia per gli affidi disposti dal Servizio Sociale, resi esecutivi dal Giudice Tutelare (L. n.149/01 art.4, comma 1), sia per gli affidamenti disposti dal Tribunale per i Minorenni (L. n.149/01 art.4, comma 2).

Assistenza Sanitaria

L'affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale (art. 5, comma 1 L. 149/01).

Rimane valido il **tesserino sanitario**. La famiglia può comunque richiedere la variazione del medico se lo ritiene necessario.

Scuola

L'affidatario, in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche, esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale (art. 5, comma 1, L. 149/01) in accordo con il Servizio Sociale del minore.

E' importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.

Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (art. 19 D.P.R. n. 416/74 integrato da L. n.1/75 – L. n. 748/77 – L. n. 582/82 e ora in D.Lgs. n. 297/94).

Viaggi

La richiesta per effettuare un viaggio con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (L. 1185/67 art. 3). In assenza del consenso dei genitori naturali il giudice tutelare può dare l'autorizzazione. La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi al Servizio Sociale che ha in carico il minore per ottenere le informazioni necessarie.

Per le gite scolastiche l'autorizzazione deve essere firmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore.



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Comuni di:

Assemini
Cagliari
Capoterra
Decimomannu
Elmas
Maracalagonis
Monserrato
Pula
Quartu Sant'Elena
Quartucciu
Sarroch
Selargius
Sestu
Settimo San Pietro
Sinnai
Uta
Villa San Pietro



Le persone interessate ad approfondire
l'Affidamento Familiare possono rivolgersi al Centro Affidi
sia per raccogliere maggiori informazioni
che per intraprendere un percorso di formazione
finalizzato ad acquisire maggiore consapevolezza sulla possibilità
concreta di diventare genitori affidatari

Via Cadello 9/b - 1° Piano
Cagliari

Tel. 070 4092736

Tel. 070 4092701

Tel. 070 4092218

centroaffidi@cittametropolitanacagliari.it

pubblicaistruzione@pec.cittametropolitanacagliari.it